

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

Criteria di deroga al limite minimo di frequenza

IL COLLEGIO DEI DOCENTI del Liceo P. SECCO SUARDO di Bergamo

VISTO l'art.14, c.7 del DPR 122/2009:

*“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. **Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.**”*

VISTA la Nota MIUR 27 ottobre 2010, prot. n. 7736 (*“Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 DPR n. 122/2009”*);

TENUTO CONTO dell'art. 11 (*“Valutazione degli alunni in ospedale”*) del citato D.P.R. 122/2009;

VISTA la Circolare Ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 (*“Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”*) che, oltre ad assegnare al Collegio Docenti la competenza sulle deroghe, fornisce alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in oggetto, in particolare le seguenti:

- il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline;
- l'orario di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti (LSU = 891 primo biennio e 990 secondo biennio e ultimo anno, LM = 1056);
- devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe;
- è improprio e fonte di equivoci il riferimento ai giorni di lezione previsti dal calendario scolastico varato dalle singole regioni.

RICORDATO che la suddetta circolare invita le istituzioni scolastiche *“a definire preliminarmente, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.”*;

CONSIDERATO che il monte ore annuale del curriculum degli alunni frequentanti il Liceo Secco Suardo di Bergamo è differenziato e che di conseguenza il monte ore utile ai fini della validità risulta essere:

CLASSI	Scienze Umane 1° Biennio	Scienze Umane 2° Biennio e ultimo anno	Liceo Musicale
TOTALE ORE IN A.S.	891	990	1056
3/4 DELLE ORE DELL'A.S.	668,25	742,50	792
1/4 DELLE ORE A.S. (assenze possibili)	222,75	247,50	264

DELIBERA

I SEGUENTI CRITERI GENERALI PER MOTIVATE DEROGHE AL LIMITE MASSIMO ANNUALE DI ASSENZE CONSENTITE AI

FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

- assenze giustificate per gravi patologie;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
- assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;
- assenze per terapie e/o cure programmate, visite specialistiche e day hospital (anche di un solo giorno);
- assenze per donazioni di sangue;
- assenze giustificate per gravi e documentati motivi di famiglia;
- assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- assenze degli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza: tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22 giugno 2009);
- partecipazione a fasi non d'istituto delle competizioni di eccellenza identificate come tali dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- partecipazione, debitamente documentata, ad esami di certificazione esterna;
- partecipazione, debitamente documentata, a prove selettive per l'accesso a percorsi di Istruzione Terziaria (Accademie e/o Università);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I (anche alla luce della nota ministeriale n° 2056 del 2011);
- In caso di Progetto Formativo Personalizzato previsto in caso di partecipazione alla cd. "Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello" (DM 935/2015);
- motivi personali e/o di famiglia ricompresi nelle tipologie: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento temporaneo, per motivi di lavoro, del nucleo familiare, grave disagio socio- familiare (in coerenza con i principi enunciati dalla L.53/2003 artt.1 e 2, CM 8 del 6 Marzo 2013);
- tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (alunni stranieri e non, inseriti tardivamente nel gruppo classe) o di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria o da una pubblica autorità;
- ulteriori eccezionali ipotesi non comprese nei punti precedenti e comunque in coerenza con l'impostazione seguita per gli stessi.

A condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Si chiarisce altresì che l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non debba incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.

Le norme più volte richiamate parlano espressamente di "personalizzazione" del monte ore annuale delle lezioni. Si ritiene pertanto opportuno prendere in considerazione eventuali specifiche situazioni personali.

Ad esempio, alcune disposizioni recepite da leggi dello Stato prevedono che sia giustificata l'assenza dalle lezioni nella giornata del sabato. Questo vale, in particolare, per la legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, e per la legge 8 marzo 1989, n. 101 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987. Nello stesso modo, si ritiene che sia da considerare come presenza a scuola la posizione degli studenti che, avendo scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative, oppure di studio individualizzato, ritardano l'ingresso a scuola o ne scelgono l'uscita anticipata.

Le deroghe avvengono:

- laddove il Consiglio di classe valuti, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione della certificazione esibita, dell'età, del livello di competenze

raggiunto, delle effettive potenzialità di recupero, di eventuali crediti formativi;

- a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere a valutazione; l'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo; tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe (come previsto dal DPR 122/09 Regolamento valutazione).

Ai Consigli di Classe viene pertanto demandata l'analisi circostanziata delle ragioni probanti da considerare per il riconoscimento di eventuali deroghe.

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno e pubblica all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti.

In occasione dei colloqui individuali, secondo la periodicità definita autonomamente dalla istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, verranno fornite informazioni puntuali alle famiglie perché sia possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.